



Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA)

del 25 giugno 2025

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 11 della legge federale del 21 giugno 1991¹
sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina la protezione di persone e beni materiali importanti contro i seguenti pericoli di piena:

- a. inondazioni dovute a straripamento delle acque, ruscellamento superficiale, affioramento delle acque sotterranee oltre la superficie terrestre nonché onde causate dal vento e onde di gravità che si propagano oltre le rive;
- b. colate detritiche;
- c. erosione e deposito di materiale solido;
- d. depositi e ostruzioni causati da materiale galleggiante.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. pianificazione integrale: una pianificazione che coinvolge le cerchie interessate, pondera gli interessi in modo equilibrato e combina le misure in maniera ottimale;
- b. approccio in funzione dei rischi: un approccio in cui i rischi attuali e futuri vengono sistematicamente rilevati, valutati e considerati in modo trasparente nell'attuazione delle misure.

RS 721.100.1

¹ RS 721.100

Art. 3 Gestione dei pericoli di piena e dei rischi

I Cantoni riducono il rischio di piena a un livello accettabile e lo limitano nel lungo termine, rilevando e valutando i dati di base necessari nonché pianificando le misure in modo integrale e attuandole; in tale ambito, prendono segnatamente in considerazione gli aspetti ecologici, le conseguenze dei cambiamenti climatici e l'evoluzione dell'utilizzo del territorio.

Capitolo 2: Acquisizione di dati di base e misure**Art. 4** Acquisizione di dati di base da parte della Confederazione

¹ L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) elabora i dati di base di interesse nazionale per la protezione contro le piene. A tale scopo:

- a. effettua i rilevamenti riguardanti la protezione contro le piene;
- b. misura i corsi d'acqua;
- c. rileva i dati idrologici di base;
- d. tiene un inventario delle misure cofinanziate dalla Confederazione;
- e. analizza gli eventi;
- f. allestisce panoramiche.

² Può fatturare emolumenti per le prestazioni fornite in ambito idrologico.

Art. 5 Acquisizione di dati di base da parte dei Cantoni
e designazione delle zone di pericolo

¹ I Cantoni elaborano i dati di base per la protezione contro le piene. A tale scopo:

- a. rilevano lo stato delle acque e la loro evoluzione;
- b. documentano e analizzano gli eventi;
- c. documentano e valutano le opere e gli impianti di protezione;
- d. tengono un catasto degli eventi nonché delle opere e degli impianti di protezione;
- e. registrano pericoli e rischi;
- f. allestiscono valutazioni dei pericoli e panoramiche dei rischi;
- g. allestiscono pianificazioni globali e, se del caso, pianificazioni di livello superiore.

² Designano le zone di pericolo.

³ Tengono conto dei dati di base rilevati dalla Confederazione e dei suoi aiuti all'esecuzione.

⁴ Presentano periodicamente all'UFAM le panoramiche dei rischi e le pianificazioni globali conformemente alle disposizioni.

⁵ Mettono gratuitamente a disposizione di tutti gli interessati i dati di base elaborati.

Art. 6 Misure di pianificazione del territorio

¹ I Cantoni tengono conto delle zone di pericolo e dei rischi nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle altre attività d'incidenza territoriale. Nelle zone di pericolo, assicurano in particolare:

- a. una limitazione dei rischi in caso di azzonamenti, aumento della densità edificatoria e cambiamento di destinazione di una zona, come pure nel rilascio di permessi di costruzione per edifici e impianti;
- b. una riduzione dei rischi inaccettabili attraverso il cambiamento di destinazione di una zona, la diminuzione della densità edificatoria e il dezonamento o lo spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati.

² Nei loro piani direttori e di utilizzazione, i Cantoni definiscono gli spazi liberi in cui possono verificarsi le piene, in modo da proteggere altre zone. Negli spazi liberi il rischio deve essere limitato attraverso il tipo e il grado di utilizzazione.

Art. 7 Misure organizzative

¹ I Cantoni adottano misure organizzative per salvare vite umane e limitare l'entità dei danni in caso di evento. A tale scopo:

- a. assicurano che vengano allestiti i piani d'intervento, che gli organi di condotta e le forze d'intervento civili li conoscano, e che si tengano le relative esercitazioni;
- b. assicurano che gli organi di condotta e le forze d'intervento civili ricevano una consulenza specializzata per la preparazione e la gestione degli eventi di piena;
- c. allestiscono e gestiscono i dispositivi di allarme necessari a proteggere gli insediamenti e le vie di comunicazione dai pericoli di piena;
- d. adottano provvedimenti tecnici per supportare le forze d'intervento nella gestione degli eventi di piena.

² Se opportuno, sfruttano le possibilità di ritenzione delle piene nei bacini di accumulazione.

Art. 8 Misure di ingegneria naturalistica e tecniche nonché aree di ritenzione

¹ I Cantoni adottano misure di ingegneria naturalistica e tecniche per ridurre e limitare il rischio di eventi di piena. Tra queste rientrano opere e impianti di protezione in grado di trattenere, deviare o far defluire le acque di piena. Tali opere e impianti di protezione devono essere ripristinati, sostituiti o realizzati ex novo in modo da ottimizzarne la durata di vita e la funzionalità.

² Progettano nuove opere e impianti di protezione resistenti. Verificano la capacità di sovraccarico e la sicurezza del sistema di opere e impianti di protezione esistenti, adeguandole se necessario.

³ Nella misura del possibile utilizzano materiale di costruzione naturale e tipico per le acque in questione.

⁴ Designano aree di ritenzione che danno diritto a indennità, nelle quali, mediante misure di protezione, le piene vengono convogliate e fatte defluire, in modo da caricare tali aree con maggiore frequenza o intensità e proteggere così altre zone.

Art. 9 Manutenzione delle acque

I Cantoni assicurano che le acque, le opere e gli impianti di protezione siano sottoposti a una manutenzione adeguata, così da:

- a. mantenere la capacità di deflusso e limitare la dinamica delle acque laddove necessario;
- b. ottimizzare la durata di vita e la funzionalità di opere e impianti di protezione.

Capitolo 3: Concessione di sussidi federali

Sezione 1: Condizioni

Art. 10 Condizioni per la concessione di indennità per misure adottate dai Cantoni

Affinché le condizioni legali per la concessione di indennità di cui all'articolo 6 LSCA siano soddisfatte, le misure devono essere in particolare necessarie per l'interesse pubblico e deve essere garantita la manutenzione ulteriore delle acque nonché delle misure tecniche, di ingegneria naturalistica e organizzative.

Art. 11 Indennità per l'acquisizione di dati di base e per le misure adottate dai Cantoni

¹ L'UFAM accorda ai Cantoni indennità per:

- a. i rilevamenti dello stato delle acque, la documentazione degli eventi, le analisi degli eventi, i catasti degli eventi e delle opere di protezione, le valutazioni dei pericoli, le panoramiche dei rischi, le pianificazioni globali e altre pianificazioni di livello superiore;
- b. gli accertamenti per la limitazione e l'evoluzione dei rischi attraverso misure di pianificazione del territorio, nonché la demolizione e lo spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati;
- c. l'allestimento, la manutenzione e la sostituzione di provvedimenti tecnici per interventi d'emergenza e dispositivi di allarme, le pianificazioni d'intervento e la consulenza specializzata a organi di condotta e forze d'intervento civili;

- d. la manutenzione, il ripristino, la sostituzione, lo smantellamento e la realizzazione di opere e impianti di protezione;
- e. il mantenimento di profili di deflusso o volumi di ritenzione e la piantagione di vegetazione adatta alla stazione per stabilizzare le scarpate di sponda;
- f. i lavori di sgombero, i mancati ricavi e la sostituzione di colture agricole a seguito di eventi nelle aree di ritenzione che danno diritto a indennità;
- g. i mancati ricavi dovuti all'abbassamento preventivo dei bacini di accumulazione artificiali in caso di evento, nonché i mancati ricavi dovuti all'utilizzo condiviso di bacini di accumulazione artificiali;
- h. l'elaborazione di ulteriori dati di base e l'adozione di ulteriori misure necessarie per una gestione efficace dei pericoli di piena e dei rischi secondo l'articolo 3.

² Non è accordata alcuna indennità per:

- a. misure volte a proteggere opere e impianti che al momento della loro realizzazione sono stati edificati in zone di pericolo già designate o in aree notoriamente pericolose e che non erano necessariamente vincolati a tale ubicazione;
- b. misure volte a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci o sentieri che si trovano al di fuori degli insediamenti;
- c. l'attuazione dei dati di base e delle misure nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle altre attività d'incidenza territoriale;
- d. l'esercizio di provvedimenti tecnici per interventi d'emergenza e di misure di contenimento delle piene in bacini di accumulazione nonché le spese di organi di condotta e forze d'intervento coperte dal mandato di base;
- e. l'esercizio di misure tecniche e di sistemazione dei corsi d'acqua negli insediamenti per la gestione dell'acqua piovana;
- f. l'elaborazione di strumenti di lavoro, direttive e linee guida cantonali.

Art. 12 Spese computabili

¹ Per le indennità sono computabili soltanto le spese effettivamente sostenute e strettamente necessarie per adempiere in modo adeguato il compito sussidiabile.

² Per le indennità di cui all'articolo 11 capoverso 1 sono computabili le spese relative a:

- a. l'elaborazione dei dati di base e la pianificazione delle misure;
- b. l'esecuzione e l'attuazione;
- c. l'acquisto di terreni, le servitù nonché l'espropriazione formale e materiale;
- d. la terminazione.

³ Non sono computabili in particolare:

- a. gli emolumenti dovuti;
- b. le spese che possono essere trasferite ai responsabili dei danni;

- c. le spese per la creazione di valori aggiunti rilevanti che derivano dalla misura, indipendentemente dalla protezione contro le piene;
- d. le spese per le misure che apportano alle strade nazionali un miglioramento della protezione contro le piene e che sono già coperte dalla partecipazione ai costi dell'Ufficio federale delle strade;
- e. i costi per le spese amministrative.

Art. 13 Concessione delle indennità

¹ Le indennità per l'acquisizione di dati di base sono accordate globalmente. L'ammontare delle indennità globali è stabilito negli accordi di programma tra l'UFAM e il Cantone interessato in funzione dell'entità dei dati di base acquisiti.

² Le indennità per le misure di protezione contro le piene sono accordate globalmente con riserva del capoverso 3. L'ammontare delle indennità globali è stabilito tra l'UFAM e il Cantone interessato nel quadro degli accordi di programma in base a:

- a. il rischio di piena;
- b. l'entità, l'efficacia e la qualità delle misure.

³ Le indennità possono essere accordate nel singolo caso mediante decisione se le misure:

- a. hanno un costo superiore a cinque milioni di franchi;
- b. interessano più di un Cantone o riguardano le acque sui confini nazionali;
- c. riguardano zone protette od oggetti iscritti in inventari nazionali;
- d. richiedono una valutazione tecnica particolarmente complessa o specifica a causa delle possibili alternative o per altri motivi; oppure
- e. non erano prevedibili.

⁴ Le indennità per prestazioni supplementari nel caso di misure dipendono da:

- a. il grado di attuazione dei dati di base;
- b. l'entità, l'efficacia e la qualità delle misure.

⁵ Le indennità per misure straordinarie di protezione contro i pericoli naturali dipendono da:

- a. la necessità delle misure a seguito di una situazione straordinaria;
- b. il notevole onere finanziario a carico del Cantone interessato dalle misure di protezione contro i pericoli naturali;
- c. la visione d'insieme della pianificazione.

Sezione 2: Procedura per la concessione di indennità globali

Art. 14 Domanda

¹ Ogni quattro anni il Cantone inoltra all'UFAM una domanda di indennità globali.

² La domanda deve contenere informazioni concernenti:

- a. gli obiettivi programmatici da raggiungere;
- b. i dati di base e le misure presumibilmente necessari per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e la relativa esecuzione.

³ Nel caso delle misure di portata intercantonale, i Cantoni garantiscono il coordinamento delle domande con gli altri Cantoni interessati.

Art. 15 Accordo di programma

¹ L'UFAM stipula l'accordo di programma con l'autorità cantonale competente.

² Oggetto dell'accordo di programma sono in particolare:

- a. gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere;
- b. la prestazione del Cantone;
- c. i contributi della Confederazione;
- d. il controlling;
- e. la restituzione dell'indennità globale in caso di adempimento parziale e sottrazione allo scopo da parte del Cantone.

³ L'accordo di programma è stipulato per una durata di quattro anni.

⁴ L'UFAM emana direttive relative alla procedura in materia di accordi di programma, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l'oggetto dell'accordo di programma.

Art. 16 Pagamento

Le indennità globali sono pagate a rate.

Art. 17 Rendicontazione e controllo

¹ Il Cantone presenta ogni anno all'UFAM un rapporto sull'impiego delle indennità globali.

² L'UFAM controlla a campione:

- a. l'esecuzione delle singole prestazioni conformemente agli obiettivi programmatici;
- b. l'impiego dei contributi versati.

Art. 18 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

¹ L'UFAM sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:

- a. non adempie l'obbligo di rendicontazione (art. 17 cpv. 1);
- b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.

² Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione è stata eseguita solo parzialmente, l'UFAM ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.

³ Se impianti o installazioni per i quali sono state accordate indennità vengono sottratti al loro scopo, l'UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.

⁴ Se le lacune non vengono colmate o la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è disciplinata dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 1990² sui sussidi (LSu).

Sezione 3: Procedura per la concessione di indennità nel singolo caso**Art. 19** Domanda

¹ Il Cantone inoltra all'UFAM la domanda di indennità nel singolo caso.

² La domanda contiene i seguenti documenti:

- a. una descrizione completa del progetto, inclusi i piani;
- b. il preventivo e la ripartizione delle spese;
- c. una panoramica dei rischi esistenti, dell'efficacia delle misure su tali rischi nonché dell'evoluzione e della valutazione dei rischi futuri;
- d. i risultati degli accertamenti relativi all'idoneità e alla necessità delle misure e delle loro ripercussioni, nonché i risultati della ponderazione degli interessi;
- e. l'eventuale rapporto relativo all'impatto sull'ambiente;
- f. i pareri dei servizi cantonali specializzati;
- g. l'approvazione del progetto e il decreto di finanziamento.

³ L'UFAM può richiedere altri documenti.

Art. 20 Concessione e pagamento dei contributi

¹ L'UFAM fissa l'ammontare dell'indennità mediante decisione.

² D'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze (AFF), decide la concessione di indennità superiori a dieci milioni di franchi.

³ Paga i contributi a seconda dello stato di avanzamento del progetto.

Art. 21 Rendicontazione e controllo

Per la rendicontazione e il controllo si applica per analogia l'articolo 17.

Art. 22 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

¹ Se, nonostante un'intimazione, il Cantone non esegue la misura per la quale è stata accordata un'indennità o lo fa solo in modo parziale, l'indennità non viene pagata oppure viene ridotta.

² Se sono state pagate indennità e il Cantone, nonostante un'intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo parziale, la restituzione è disciplinata dall'articolo 28 LSu.

³ Se impianti o installazioni per i quali sono state accordate indennità vengono sottratti al loro scopo, l'UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.

⁴ Se la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è disciplinata dall'articolo 29 LSu.

Sezione 4: Procedura per la concessione di aiuti finanziari**Art. 23** Domanda

¹ Il richiedente di cui all'articolo 7 capoverso 2 LSCA inoltra la domanda di aiuti finanziari all'UFAM.

² La domanda deve contenere informazioni concernenti:

- a. gli obiettivi da raggiungere;
- b. le attività e i progetti necessari per raggiungere gli obiettivi;
- c. le spese totali delle attività e dei progetti, la ripartizione delle spese tra le organizzazioni partecipanti e l'importo dell'aiuto finanziario richiesto;
- d. un calendario di esecuzione delle attività e dei progetti.

Art. 24 Concessione e determinazione

¹ L'UFAM può accordare aiuti finanziari per attività e progetti di interesse nazionale.

² L'UFAM fissa l'ammontare degli aiuti finanziari sulla base delle disposizioni di legge, del suo interesse per l'adempimento dei compiti, della sua valutazione dell'efficacia e delle possibilità di finanziamento del richiedente.

³ Può accordare l'aiuto finanziario in base all'onere o in modo forfettario.

⁴ Determina l'aiuto finanziario mediante decisione o stipula un contratto con il richiedente.

Capitolo 4: Vigilanza della Confederazione

Art. 25 Parere relativo a misure di protezione contro le piene

¹ I Cantoni, prima di decidere in merito a misure di protezione contro le piene in virtù dell'articolo 3 capoversi 1 e 2 LSCA, sottopongono il progetto all'UFAM per parere, fatta eccezione per le misure che non richiedono spese particolari.

² Devono tuttavia essere obbligatoriamente sottoposte per parere le misure che:

- a. riguardano le acque sui confini nazionali;
- b. hanno ripercussioni sulla sicurezza contro le piene di altri Cantoni o di Stati esteri;
- c. richiedono un esame dell'impatto sull'ambiente; oppure
- d. riguardano zone protette od oggetti iscritti in inventari nazionali.

³ Il parere dell'UFAM può anche fornire indicazioni sulla probabilità e sull'ammon-tare approssimativo di un'indennità per la misura.

Art. 26 Documenti

Ai fini del parere, i Cantoni inoltrano all'UFAM gli stessi documenti che devono pre-sentare anche con la domanda di indennità nel singolo caso ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 lettere a–f.

Art. 27 Parere in merito ad altre misure

I servizi federali che prevedono o cofinanziano misure che influiscono in modo con-siderevole sul deflusso di acque, sul trasporto di materiale solido o sulla dinamica dei deflussi, segnatamente sui colmi di piena e sul rischio di piena, chiedono il parere dell'UFAM prima di prendere una decisione.

Art. 28 Aiuti all'esecuzione

L'UFAM elabora aiuti all'esecuzione segnatamente in materia di:

- a. esigenze per la protezione contro le piene;
- b. acquisizione di dati di base;
- c. pianificazione e attuazione di misure;
- d. condizioni per la concessione di indennità e requisiti dei conteggi.

Art. 29 Geoinformazione

L'UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio

specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 2008³ sulla geoinformazione (OGI).

Capitolo 5: Esecuzione da parte dei Cantoni

Art. 30

¹ I Cantoni elaborano i dati di base, adottano le misure e ne controllano periodicamente l'efficacia.

² Provvedono alla manutenzione delle acque nonché delle misure tecniche, di ingegneria naturalistica e organizzative.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 31 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 2 novembre 1994⁴ sulla sistemazione dei corsi d'acqua è abrogata.

Art. 32 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 33 Disposizioni transitorie

¹ I Cantoni emanano le disposizioni esecutive concernenti sia la LSCA sia la presente ordinanza entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del 15 marzo 2024⁵ della LSCA.

² Presentano per la prima volta entro il 1° dicembre 2031 all'UFAM le panoramiche dei rischi e le pianificazioni globali di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere f e g.

Art. 34 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2025.

25 giugno 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

³ RS 510.620

⁴ RU 1994 2502; 1998 2863; 2000 243; 2007 5823; 2008 2809; 2011 649, 1955; 2015 427

⁵ RU 2025 430

Allegato
(art. 32)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 21 maggio 2008⁶ sulla geoinformazione (OGI)

Allegato 1, identificatori 80, 81, 166, 167, altre voci alla fine del Catalogo:

Catalogo dei geodati di base del diritto federale

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confe- derazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all' accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Protezione da catastrofi naturali (rilevamenti di interesse nazionale)	RS 721.100 art. 13 RS 721.100.1 art. 4 RS 921.01 art. 16 cpv. 1	UFAM			A	X	80
Protezione da catastrofi naturali (altri rilevamenti)	RS 721.100 art. 14 RS 721.100.1 art. 5 RS 921.01 art. 16 cpv. 2	Cantoni [UFAM]			A	X	81
Zone di pericolo	RS 721.100.1 art. 5 cpv. 2 RS 921.01 art. 16 cpv. 3	Cantoni [UFAM]			A	X	166
Catasto degli eventi – Pericoli naturali	RS 721.100.1 art. 5 cpv. 1 lett. b e d RS 921.01 art. 16 cpv. 2 lett. a e c	Cantoni [UFAM]			A	X	167

⁶ RS 510.620

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confe- derazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all' accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Catasto delle opere di protezione	RS 721.100.1 art. 5 cpv. 1 lett. c e d RS 921.01 art. 16 cpv. 2 lett. b e c	Cantoni [UFAM]			A	X	232
Panoramiche cantonali dei rischi – Pericoli naturali	RS 721.100.1 art. 5 cpv. 1 lett. f RS 921.01 art. 16 cpv. 2 lett. e	Cantoni [UFAM]			A	X	233
Dispositivi di allarme – Pericoli naturali	RS 721.100.1 art. 7 cpv. 1 lett. c RS 921.01 art. 17a cpv. 1 lett. c	Cantoni [UFAM]			A	X	234
Aree di ritenzione che danno diritto a indennità	RS 721.100.1 art. 8 cpv. 4 RS 921.01 art. 17b cpv. 3	Cantoni [UFAM]			A	X	235
Misurazione di corsi d'acqua	RS 721.100.1 art. 4 cpv. 1 lett. b	UFAM			A	X	236
Misurazione cantonale di corsi d'acqua	RS 721.100.1 art. 5 cpv. 1 lett. a	Cantoni [UFAM]			A	X	237
Panoramiche nazionali dei rischi	RS 721.100.1 art. 4 cpv. 1 lett. f RS 921.01 art. 16 cpv. 1 lett. d	UFAM			A	X	238

2. Ordinanza del 3 giugno 2005⁷ sugli emolumenti dell'UFAM

Allegato, numero 8, frase introduttiva

Aliquote fisse degli emolumenti e quadro tariffario

8. Prestazioni in ambito idrologico (art. 57 della legge federale del 24 gen. 1991⁸ sulla protezione delle acque, art. 13 della legge federale del 21 giu. 1991⁹ sulla sistemazione dei corsi d'acqua e art. 19 dell'ordinanza del 25 giu. 2025¹⁰ sulla sistemazione dei corsi d'acqua):

3. Ordinanza del 28 ottobre 1998¹¹ sulla protezione delle acque (OPAc)

Art. 41^{ter} Rispetto o ricostituzione del tracciato naturale

Gli interventi nelle acque superficiali devono per quanto possibile rispettare o ricostituire il tracciato naturale del corso d'acqua, caratterizzato da aspetti quali la posizione nella sezione di valle, la pendenza longitudinale, la forma dell'alveo, la larghezza del fondo dell'alveo, nonché dalle strutture morfologiche e dai processi dinamici.

Art. 41^{quater} Sistemazione e manutenzione ecologiche

¹ Le acque e lo spazio riservato alle acque devono essere sistemati e sottoposti a manutenzione in modo da consentire la conservazione o lo sviluppo di biotopi tipici per il luogo. I biotopi tipici per il luogo si basano su:

- a. una vegetazione che si sviluppa naturalmente e si rinnova in modo spontaneo;
- b. processi dinamici caratteristici;
- c. strutture caratteristiche quali banchi di ghiaia, sponde naturali e variabili, legno morto.

² Nella sistemazione e nella manutenzione delle acque e dello spazio riservato alle acque occorre evitare il loro riscaldamento eccessivo. Occorre favorire in particolare l'ombreggiamento naturale.

Art. 58 Costi computabili

¹ Sono computabili unicamente i costi realmente sostenuti e strettamente necessari per adempiere in modo adeguato il compito sussidiabile.

² Per le indennità di cui agli articoli 52 e 52a, sono computabili i costi relativi a:

- a. la realizzazione di impianti e installazioni per l'eliminazione dell'azoto;

⁷ RS 814.014

⁸ RS 814.20

⁹ RS 721.100

¹⁰ RS 721.100.1

¹¹ RS 814.201

- b. le misure per l'eliminazione delle sostanze organiche in tracce;
- c. la realizzazione e l'esercizio di impianti pilota per l'attuazione di misure per l'eliminazione dell'azoto o delle sostanze organiche in tracce;
- d. la realizzazione di canalizzazioni costruite al posto di impianti e installazioni per l'eliminazione dell'azoto o delle sostanze organiche in tracce.

³ Non sono computabili secondo gli articoli 52 e 52a in particolare le tasse e le imposte nonché i costi per l'acquisto di terreni.

⁴ Per le indennità di cui all'articolo 54b, sono computabili i costi relativi a:

- a. l'elaborazione delle basi e la pianificazione delle misure;
- b. l'esecuzione e l'attuazione;
- c. l'acquisto di terreni, le servitù nonché l'espropriazione formale e materiale;
- d. la terminazione.

⁵ Non sono computabili per le indennità di cui all'articolo 54b in particolare:

- a. gli emolumenti dovuti;
- b. i costi per la creazione di valori aggiunti rilevanti che derivano dalla misura, indipendentemente dalla rivitalizzazione;
- c. i costi per le spese amministrative.

4. Ordinanza del 30 novembre 1992¹² sulle foreste (Ofo)

Art. 15 Gestione dei rischi legati a catastrofi naturali

¹ I Cantoni riducono i rischi legati a catastrofi naturali a un livello accettabile e li limitano nel lungo termine, rilevando e valutando i dati di base necessari nonché pianificando i provvedimenti in modo integrale e attuandoli; in tale ambito, prendono segnatamente in considerazione le conseguenze dei cambiamenti climatici e l'evoluzione dell'utilizzo del territorio.

² Nella pianificazione integrale occorre coinvolgere le cerchie interessate, combinare i provvedimenti in maniera ottimale e ponderare gli interessi, in particolare quelli connessi alla gestione delle foreste, alla protezione della natura e del paesaggio, alla sistemazione dei corsi d'acqua, all'agricoltura e alla pianificazione del territorio.

Art. 16 Dati di base

¹ L'UFAM elabora i dati di base di interesse nazionale per la protezione dalle catastrofi naturali. A tale scopo:

- a. rileva i dati riguardanti la protezione dalle catastrofi naturali;
- d. tiene un inventario delle misure cofinanziate dalla Confederazione;

¹² RS 921.01

- c. analizza gli eventi;
- d. allestisce panoramiche.

² I Cantoni elaborano i dati di base per la protezione dalle catastrofi naturali sul loro territorio. A tale scopo:

- a. documentano e analizzano gli eventi;
- b. documentano e valutano le opere di protezione;
- c. tengono un catasto degli eventi e delle opere di protezione;
- d. registrano pericoli e rischi;
- e. allestiscono valutazioni dei pericoli e panoramiche dei rischi;
- f. allestiscono pianificazioni globali e, se del caso, pianificazioni di livello superiore.

³ Designano le zone di pericolo.

⁴ Tengono conto dei dati di base rilevati dalla Confederazione e dei suoi aiuti all'esecuzione.

⁵ Presentano periodicamente all'UFAM le panoramiche dei rischi e le pianificazioni globali conformemente alle disposizioni.

⁶ Mettono gratuitamente a disposizione di tutti gli interessati i dati di base elaborati.

Art. 17 Provvedimenti di pianificazione del territorio

¹ I Cantoni tengono conto delle zone di pericolo e dei rischi nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle altre attività d'incidenza territoriale. Nelle zone di pericolo, assicurano in particolare:

- a. una limitazione dei rischi in caso di azzonamenti, aumento della densità edificatoria e cambiamento di destinazione di una zona, come pure nel rilascio di permessi di costruzione per edifici e impianti;
- b. una riduzione dei rischi inaccettabili attraverso il cambiamento di destinazione di una zona, la diminuzione della densità edificatoria e il dezonamento o lo spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati.

² Nei loro piani direttori e di utilizzazione, definiscono gli spazi liberi in cui possono verificarsi catastrofi naturali, in modo da proteggere altre zone. Negli spazi liberi il rischio deve essere limitato attraverso il tipo e il grado di utilizzazione.

Art. 17a Provvedimenti organizzativi

I Cantoni adottano provvedimenti organizzativi per salvare vite umane e limitare l'entità dei danni in caso di evento. A tale scopo:

- a. assicurano che vengano allestiti i piani d'intervento, che gli organi di condotta e le forze d'intervento civili li conoscano, e che si tengano le relative esercitazioni;

- b. assicurano che gli organi di condotta e le forze d'intervento civili ricevano una consulenza specializzata per la preparazione e la gestione di catastrofi naturali;
- c. allestiscono e gestiscono i dispositivi di allarme necessari a proteggere gli insediamenti e le vie di comunicazione da catastrofi naturali;
- d. adottano provvedimenti tecnici per supportare le forze d'intervento nella gestione di catastrofi naturali.

Art. 17b Provvedimenti biologici e tecnici e aree di ritenzione

¹ I Cantoni adottano provvedimenti biologici e tecnici per limitare il rischio di catastrofi naturali. Questi provvedimenti comprendono:

- a. la delimitazione della foresta di protezione e la realizzazione di foreste con funzione protettiva nonché la cura dei popolamenti giovani;
- b. provvedimenti selvicolturali;
- c. provvedimenti edilizi per prevenire danni causati da valanghe e installazione di impianti per lo stacco preventivo di valanghe;
- d. opere contro la caduta di sassi o massi, incluse le opere di contenimento, e lo sgombero di materiale pericolante;
- e. opere contro frane e scoscendimenti di terreno, corrispondenti drenaggi nonché provvedimenti di protezione contro l'erosione;
- f. provvedimenti concomitanti negli alvei, in relazione alla conservazione della foresta (opere forestali per la correzione dei torrenti).

² Progettano nuove opere e impianti di protezione resistenti. Verificano la capacità di sovraccarico e la sicurezza del sistema di opere e impianti di protezione esistenti, adeguandole se necessario.

³ Designano aree di ritenzione che danno diritto a indennità, nelle quali, mediante provvedimenti di protezione, le catastrofi naturali vengono convogliate e fatte defluire, in modo da caricare tali aree con maggiore frequenza o intensità e proteggere così altre zone.

Art. 38a Costi computabili

¹ Per le indennità sono imputabili soltanto i costi effettivamente sostenuti e strettamente necessari per adempiere in modo adeguato il compito sussidiabile.

² Per le indennità di cui agli articoli 39 capoversi 1 e 2 e 40 capoverso 1 lettera c, sono computabili i costi relativi a:

- a. l'elaborazione dei dati di base e la pianificazione dei provvedimenti;
- b. l'esecuzione e l'attuazione;
- c. l'acquisto di terreni, le servitù nonché l'espropriazione formale e materiale;
- d. la terminazione.

³ Non sono imputabili per le indennità di cui all'articolo 39 capoversi 1 e 2 in particolare:

- a. gli emolumenti dovuti;
- b. i costi che possono essere trasferiti ai responsabili dei danni;
- c. i costi per la creazione di valori aggiunti rilevanti che derivano dalle misure, indipendentemente dalla protezione da catastrofi naturali;
- d. i costi per i provvedimenti che apportano alle strade nazionali un miglioramento della protezione contro le piene e che sono già coperti dalla partecipazione ai costi dell'Ufficio federale delle strade;
- e. i costi per le spese amministrative.

⁴ Non sono computabili per le indennità di cui all'articolo 40 capoverso 1 lettera c e capoverso 3 in particolare:

- a. gli emolumenti dovuti;
- b. i costi che possono essere trasferiti a terzi che, in modo determinante, sono beneficiari o responsabili dei danni.

Art. 39 Protezione da catastrofi naturali

¹ Le indennità per l'acquisizione di dati di base e per i provvedimenti sono accordate globalmente fatta eccezione per il capoverso 2. L'ammontare delle indennità globali è stabilito tra l'UFAM e il Cantone interessato nel quadro degli accordi programmatici in base a:

- a. il rischio di catastrofi naturali;
- b. l'entità, l'efficacia e la qualità dei provvedimenti.

² Le indennità possono essere accordate nel singolo caso se i provvedimenti:

- a. interessano più di un Cantone;
- b. riguardano zone protette od oggetti iscritti in inventari nazionali;
- c. richiedono una valutazione tecnica particolarmente complessa o specifica a causa delle possibili alternative o per altri motivi; oppure
- d. non erano prevedibili.

³ Il contributo per i costi computabili dell'acquisizione di dati di base è del 50 per cento.

⁴ Il contributo per i costi dei provvedimenti è compreso tra il 35 e il 45 per cento ed è stabilito in funzione di:

- a. il grado di attuazione dei dati di base;
- b. l'entità, l'efficacia e la qualità dei provvedimenti.

⁵ Qualora un Cantone debba adottare provvedimenti di protezione straordinari e particolarmente onerosi contro le catastrofi naturali, segnatamente in seguito a danni causati dal maltempo, il contributo di cui al capoverso 4 può, in via eccezionale, essere aumentato del 20 per cento. Il contributo è stabilito in base a:

- a. la necessità dei provvedimenti a seguito di una situazione straordinaria;
- b. il notevole onere finanziario a carico del Cantone interessato in relazione ai provvedimenti di protezione contro i pericoli naturali;
- c. la visione d'insieme della pianificazione.

⁶ Non è accordata alcuna indennità per:

- a. provvedimenti volti a proteggere opere e impianti che al momento della loro realizzazione sono stati edificati in zone di pericolo già designate o in aree notoriamente pericolose e che non erano necessariamente vincolati a tale ubicazione;
- b. provvedimenti volti a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci o sentieri che si trovano al di fuori degli insediamenti;
- c. l'attuazione dei dati di base e dei provvedimenti nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle altre attività d'incidenza territoriale;
- d. l'esercizio di provvedimenti tecnici per interventi d'emergenza e le spese di organi di condotta e forze d'intervento coperte dal mandato di base;
- e. l'esercizio di provvedimenti tecnici;
- f. l'elaborazione di strumenti di lavoro, direttive e linee guida cantonali.

Art. 70 Disposizione transitoria

I Cantoni presentano per la prima volta all'UFAM entro il 1° dicembre 2031 le panoramiche dei rischi e le pianificazioni globali ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 lettere e ed f.

